



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 132 del 09/11/2022

Proposta n. 1624/2022

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) "STRALCIO" CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) PER GLI AMBITI "ANS_P01" E "ANS_P02" DEL COMUNE DI GOSSOLENGO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.9.2021. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Gossolengo ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito con la L.R. n. 20/2000, in sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG), attraverso:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con atto C.C. n. 3 del 25.1.2013, modificato con Variante 2015 PSC approvata con atto C.C. n. 58 del 29.10.2015;
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con atto C.C. n. 4 del 25.1.2013, modificato con V.RUE 2018 approvata con atto C.C. n. 25 del 05.07.2018;
 - Piano Operativo Comunale (POC) approvato con atto C.C. n. 47 del 28.12.2013, modificato con V.POC 2015 approvata con atto C.C. n. 13 del 17.03.2016;
- il Comune, nel rispetto dei tempi definiti per il periodo transitorio dalla sopravvenuta legge urbanistica regionale n. 24/2017, ha attivato le procedure finalizzate all'attuazione delle previsioni residue contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse da parte di privati, con atto di Consiglio comunale n. 55 del 18.12.2018 sono state selezionate le proposte meritevoli di accoglimento, tra cui il progetto di PUA per gli ambiti ANS_P01 e ANS_P02;
- il Comune, quindi, con atto consiliare n. 39 del 29.9.2021 ha adottato il POC "stralcio" con valore di PUA per i suddetti ambiti ANS_P01 e ANS_P02 e con nota n. 12585 del 13.10.2021 (prot. prov.le n. 28120 del 13.10.2021) ne ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi;
- il progetto consiste nell'attuazione dei due comparti contigui ANS_P01 e ANS_P02, rispettivamente di 77.813 mq e 78.830 mq, posti in continuità con l'area produttiva esistente, con accesso dalla S.P. n. 28 ed estesi in direzione dell'abitato di Quarto lungo la Strada Marchesana e la Strada Regina;
- in estrema sintesi è prevista la suddivisione in tre macro lotti per la realizzazione di immobili destinati ad ospitare funzioni di tipo produttivo/artigianale/logistico, previa demolizione di un piccolo nucleo di

fabbricati rurali fatiscenti e abbandonati, con l'implementazione anche di aree a verde, parcheggi, percorso ciclopedonale di collegamento tra i lotti e il sistema di piste ciclabili esistente tra l'area industriale e il capoluogo, oltre all'adeguamento della Strada Marchesana al transito di mezzi pesanti;

- dal punto di vista urbanistico i comparti sono classificati nel vigente PSC come ambiti di trasformazione produttiva assoggettati alla predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo e l'ambito ANS_P01, in particolare, risultava altresì inserito nel menzionato POC 2013;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Gossolengo alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali (nota prov.le n. 31124 del 12.11.2021), così come integrazioni sono state richieste anche da alcune delle Autorità individuate per la procedura;
- tali integrazioni sono parzialmente pervenute in allegato alle note comunali n. 8689 del 16.7.2022, n. 9327 del 2.8.2022 e n. 10224 del 24.8.2022 (rispettivamente prot. prov.li n. 21197 del 18.7.2022, n. 23244 del 2.8.2022 e n. 25093 del 24.8.2022), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalle Autorità coinvolte;
- in particolare, con la predetta nota n. 8689/2022 il Comune:
 - ha trasmesso la Scheda di Piano in cui sono previste le seguenti funzioni:
"Produttivo/artigianale/logistica in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del PTCP e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti";
 - ha precisato che in sede di approvazione del PUA le altezze massime di progetto verranno riportate a quelle previste dal RUE vigente;
- a seguito della verifica delle integrazioni pervenute, con prot. n. 25958 dell'1.9.2022 questa Amministrazione ha inviato una ulteriore nota di chiarimento rispetto ai contenuti richiesti, che il Comune ha riscontrato con documentazione integrativa trasmessa in allegato alla nota n. 11087 del 12.9.2022 (prot. prov.le n. 26972 del 12.9.2022);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricade anche il caso del POC "stralcio" con valore di PUA in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC;
- la Provincia, inoltre, a norma dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000, è altresì competente a formulare osservazioni relativamente alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che contrastassero con i contenuti di PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali Autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi comunali, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime le proprie valutazioni ambientali sui POC e sui PUA nell'ambito, rispettivamente, della formulazione delle riserve e delle osservazioni di cui ai predetti artt. 34 e 35 della medesima legge;

- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- infine, l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Gossolengo alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 13642 del 26.11.2021, pervenuta al prot. prov.le n. 32547 del 26.11.2021;
- parere (in atti) di IRETI SpA rilasciato con nota n. 2555 del 16.2.2022, pervenuta al prot. prov.le n. 3853 del 16.2.2022;
- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna rilasciato con con nota n. 124802 del 27.7.2022, pervenuta al prot. prov.le n. 22571 del 28.7.2022;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 215208 dell'1.8.2022, pervenuta al prot. prov.le n. 23244 del 2.8.2022 in allegato alla citata nota comunale n. 9327/2022);

Acquisite agli atti:

- l'attestazione del competente Responsabile comunale inerente l'avvenuta trasmissione alle Autorità militari della documentazione di Piano "stralcio" con effetti di PUA in argomento;
- la dichiarazione del competente Responsabile comunale inerente l'insussistenza, sul territorio comunale interessato dal Piano "stralcio" con effetti di PUA in esame, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Dato atto che l'adozione e il deposito del POC "stralcio" con valore di PUA sono stati comunicati mediante avviso pubblicato sul BURERT n. 293 del 13.10.2021 (parte seconda) e che durante tale fase sono pervenute osservazioni al Comune;

Dato atto altresì che con nota prov.le n. 28706 del 26.9.2022 è stata comunicata la decorrenza, dal 12.9.2022, del termine procedurale di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC "stralcio" con valore di PUA, scadente pertanto il giorno 11.11.2022;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Gossolengo come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC "stralcio" con valore di PUA in esame come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Gossolengo, riserve sulla POC-PUA CC 39-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato al POC "stralcio" con valore di PUA predetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come riportato in Allegato 3 (denominato

"Allegato 3 - Gossolengo, parere motivato sul POC-PUA CC 39-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la Relazione istruttoria conclude inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC "stralcio" con valore di PUA sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 - Gossolengo, elaborati POC-PUA CC 39-2021");

Dato atto inoltre che:

- l'atto comunale con il quale il Piano "stralcio" con valore di PUA viene approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel medesimo e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 e dall'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000 il Comune adegua il POC "stralcio" con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione del POC "stralcio" con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, dal comma 8 dell'art. 34 e dal comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché renderlo accessibile attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008

recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;

- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC "stralcio" con valore di PUA per gli ambiti ANS_P01 e ANS_P02 del Comune di Gossolengo, adottato con atto di Consiglio n. 39 del 29.9.2021, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Gossolengo, riserve sulla POC-PUA CC 39-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS al POC "stralcio" con valore di PUA del Comune di Gossolengo di cui al precedente punto 1., come riportato in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Gossolengo, parere motivato sul POC-PUA CC 39-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al POC "stralcio" con valore di PUA del Comune di Gossolengo di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Gossolengo, elaborati POC-PUA CC 39-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC "stralcio" con valore di PUA verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che il Comune adegua il POC "stralcio" con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Gossolengo dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC "stralcio" con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 e del comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità al Piano approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

Allegato 1 – Gossolengo, elaborati del POC Stralcio C.C. 39-2021 con valore di PUA per gli ambiti "ANS_P_01" e "ANS_P_02"

1 RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA
2 STATO DI FATTO
2.1 ESTRATTO P.S.C. - P.O.C. - DELIBERA C.C. 55/2018
2.2 ESTRATTO CATASTALE
2.3 RILIEVO FOTOGRAFICO
2.4 RILIEVO AREA D'INTERVENTO E PIANO QUOTATO
3 PROGETTO
3.1 SCHEMA PLANIVOLUMETRICO DELL'INTERVENTO
3.2 PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO - ZONIZZAZIONE AREA
3.3 VINCOLI E PRESCRIZIONI PER L'EDIFICAZIONE
3.4 PLANIMETRIA DETTAGLIO OPERE PUBBLICHE - Comparto ANS_P_01
3.5 PLANIMETRIA DETTAGLIO OPERE PUBBLICHE - Comparto ANS_P_02
3.6.a RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - SCHEMA
3.6.b RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - PROFILI
3.7.a RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - SCHEMA
3.7.b RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PROFILI
3.8 RETE ACQUEDOTTO
3.9 RETI TELECOM - FIBRA OTTICA
3.10 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
3.11 RETE ENERGIA ELETTRICA
3.12 RENDERING
3.13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3.14 QUADRO ECONOMICO
3.15 SCHEMA DI CONVENZIONE
4 VALUTAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (Valsat)
4.1 DOCUMENTO DI VALSAT
4.2 SINTESI NON TECNICA
5 ALLEGATI
RELAZIONE GEOLOGICA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
VERIFICA POTENZIALITA' ARCHEOLOGICA - RELAZIONE
VERIFICA POTENZIALITA' ARCHEOLOGICA - RELAZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI
VERIFICA ILLUMINOTECNICA PRELIMINARE
INTEGRAZIONI
RELAZIONE - POC STRALCIO CON EFFETTI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO COMPARTI ANS P 01 E ANS P 02
SCHEDA POC ANS_P_01 – ANS_P02

TAVOLA DEI VINCOLI
VALSAT – ALLEGATO 1 ATMOSFERA Calcolo del bilancio emissive
VALSAT – ALLEGATO 2 STUDIO DI TRAFFICO Verifica di sostenibilità trasportistica dell'intervento
RELAZIONE GEOLOGICA - NOTA INTEGRATIVA
POC 2013 - ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000

Premessa

In relazione alla proposta di POC Stralcio con valore ed effetti di PUA per gli ambiti ANS_P_01 e ANS_P_02, si evidenzia quanto segue.

Considerato quanto previsto dal PSC vigente, per gli ambiti per nuovi insediamenti produttivi denominati ANS_P_01 e ANS_P_02 e i contenuti di POC/PUA adottato e successivamente integrato (nota prot. prov. le n. 21197 del 18.07.2022), con particolare riferimento alla Scheda di POC in cui tra le funzioni insediabili, si introduce l'attività "*logistica in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del PTCP e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti*" e alla proposta progettuale, si richiama quanto disposto negli articoli 6, 14, 5, 28 e 30 della L.R. 20/2000 s.m.i., che evidenziano:

- il ruolo del PSC, nello stabilire i vincoli e le condizioni di sostenibilità, relativamente agli usi e alle trasformazioni del suolo, e del recepimento degli stessi in subordine nella pianificazione operativa del POC;
- la funzione della Conferenza di pianificazione, la cui finalità è costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione delle scelte di pianificazione;
- il necessario processo di valutazione di sostenibilità e monitoraggio del PSC, introdotto con la ValSAT, in cui sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano;
- che compete al PSC fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili e che il POC, in conformità alle previsioni del PSC e senza modificarne i contenuti sostanziali, disciplina in modo puntuale gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio.

Ciò premesso, relativamente alla destinazione e alle funzioni ammesse negli ambiti oggetto del POC/PUA, si evidenzia che nel corso dell'iter di formazione del PSC del Comune di Gossolengo, avvenuto in adempimento alla L.R. 20/2000, a partire dal Documento preliminare, attraverso le fasi di conferenza di pianificazione, adozione e approvazione, la funzione "logistica" non risulta essere stata oggetto della pianificazione urbanistica e conseguentemente, del fondamentale processo di valutazione di sostenibilità, che deve avvenire in forma partecipata e condivisa con il contributo degli enti competenti in materia ambientale, secondo le disposizioni della normativa statale e regionale.

Il PSC vigente, in conformità al PTCP, disciplina gli ambiti con le Schede ANS_P_01 e ANS_P_02 (elaborato PSC R All.), individuando le funzioni ammesse e definendone le relative condizioni di sostenibilità. Pertanto, richiamando quanto disposto dall'articolo 30 comma 1-bis, della legge regionale n. 20/2000 s.m.i. che stabilisce che "*Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti*", sancendo una netta relazione di propedeuticità tra le previsioni del PSC e quelle dei POC, si rileva una non conformità dello strumento di POC/PUA proposto al PSC vigente.

Si rimanda pertanto, alle seguenti specifiche riserve e osservazioni, relative agli elaborati di Piano.

1. Considerato:

- quanto disposto dall'art. 30, comma 1bis della L.R. n. 20/2000 s.m.i, e recepito nell'art. 1 c. 4 delle Norme Tecniche Strutturali, secondo cui il POC deve essere predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti;
- che le Schede del PSC relative agli ambiti ANS_P_01 e ANS_P_02 prevedono come funzioni ammesse "Attività commerciali e artigianali compatibili con gli ambiti residenziali nelle immediate vicinanze 100%";
- che nella Scheda di POC/PUA è indicata la destinazione "Produttivo/artigianale/logistica in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del PTCP e alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti",

si ritiene che le previsioni del POC/PUA per gli ambiti ANS_P01 e ANS_P02, relative alla funzione "logistica", non siano pianificate in conformità e coerenza a quanto definito e disciplinato dal PSC nelle specifiche Schede di indirizzo sopracitate, nelle quali sono previste esclusivamente attività di carattere artigianale e commerciali compatibili con la residenza. Tali condizioni, esplicitate nelle Schede d'ambito, sono l'esito di un percorso di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale condiviso, effettuato nell'ambito dell'iter di formazione del PSC e restituito nel documento di ValSAT, percorso in cui la funzione logistica non risulta essere stata oggetto di analisi e valutazione.

Pertanto, il POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti ANS_P_01 e ANS_P_02 non risulta conforme al PSC vigente per quanto riguarda le funzioni logistiche e il relativo assetto tipologico insediativo.

2. In merito alla Scheda di POC che consente la funzione "logistica in conformità a quanto previsto dall'art. 86 del PTCP ..." si evidenzia che fuori dai PPST e dai Poli funzionali, il PTCP ammette l'attività logistica solo se al servizio di attività produttive insediate nel medesimo ambito di intervento. Di conseguenza la funzione logistica così definita, non può essere individuata tra le funzioni ammesse dal POC, in quanto attività già compatibile con le funzioni artigianali/commerciali previste dal PSC.

Si evidenzia inoltre che gli elaborati di PUA, in particolare il planivolumetrico predisposto rivelano, attraverso la scelta tipologica e la dimensione dei fabbricati, una chiara riconducibilità alla funzione logistica.

Pertanto, si evidenzia che il POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti ANS_P_01 e ANS_P_02 non risulta compatibile con le disposizioni di cui all'art. 86 del PTCP vigente per quanto riguarda le funzioni logistiche.

3. In seguito alla richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia (nota prot. prov.le n. 31124 del 12.11.2021), il documento di ValSAT è stato integrato come previsto dal comma 5 dell'art. 14 delle Norme di PSC con gli elaborati: Allegato1 "ATMOSFERA Calcolo del bilancio emissivo" e Allegato2 "STUDIO DI TRAFFICO Verifica di sostenibilità trasportistica dell'intervento", rispetto ai quali si richiamano le seguenti osservazioni formulate dal Servizio viabilità della Provincia.

L'analisi del documento denominato "Studio di Traffico - Verifica di sostenibilità trasportistica dell'intervento", ha messo in evidenza alcune criticità rispetto alla completezza degli approfondimenti effettuati nonché riguardo ai contenuti di questi ultimi.

Si osserva, preliminarmente, che le valutazioni in merito alla quantificazione del traffico indotto, nelle diverse ipotesi delle tipologie di attività insediabili, sono basate esclusivamente su "indicazioni fornite dalla committenza precedenti valutazioni di carattere trasportistico" e non su dati oggettivi a partire dalla consistenza delle nuove attività e dei volumi di traffico che si generano oppure utilizzando dati osservati in seguito all'insediamento di nuove attività in contesti simili a quello oggetto dello studio.

Per la ricostruzione dello stato di fatto, considerata la distribuzione dei flussi indotti ipotizzata (in particolare per il traffico pesante), non si ritiene possibile trascurare lo studio del traffico lungo il tratto urbano della Strada di Gossolengo immediatamente a monte e a valle delle intersezioni con i rami di ingresso alla Tangenziale di Piacenza (S.P. n. 1).

Analogamente, le microsimulazioni avrebbero dovuto riguardare anche le rotatorie poste lungo la strada Agazzana che consentono l'accesso e l'uscita dalla Tangenziale di Piacenza. Queste ultime,

infatti, unitamente alla presenza dell'impianto semaforico all'intersezione tra Via Veneto e le vie Rosso e Don Minzoni (nei pressi dell'accesso nord alla Tangenziale) determinano, in particolare durante l'orario di punta della mattina, un livello di congestione dell'asse stradale piuttosto pronunciato con "code" che si sviluppano ben oltre il tratto urbano della strada Agazzana.

Anche per l'intersezione tra la S.P. n. 28 e la via Mattei sarebbe stato necessario lo sviluppo dello studio di microsimulazione dei flussi insistenti negli orari di punta scolastici, con particolare riferimento ai tempi di funzionamento dell'impianto semaforico.

Si rileva, inoltre, che l'ipotizzato incremento del traffico pesante, pur essendo limitato nei valori assoluti risulta particolarmente marcato in senso relativo ai flussi esistenti, ciò non può che incidere negativamente rispetto alle velocità medie di percorrenza delle arterie e, conseguentemente, al livello di servizio delle medesime.

Al riguardo, si richiamano i pareri espressi da Arpa e Ausl che evidenziano le criticità generate dalla potenziale attuazione degli interventi, relative al traffico indotto, alle emissioni e al rumore.

Si ritiene pertanto che:

- l'incremento dei flussi di traffico conseguente alla trasformazione urbanistica, seppure ipotizzato in direzione opposta al traffico prevalente nelle fasce orarie mattutine e serali, non sia compatibile con l'attuale assetto delle intersezioni a rotatoria sopra indicate e comporterebbe il marcato decadimento del livello di servizio dei nodi indicati nonché del tratto di Strada Agazzana (sia urbano che extraurbano) posto in prossimità ai medesimi;
- qualunque incremento di traffico lungo la Strada Comunale della Regina, è del tutto incompatibile con le caratteristiche geometriche dell'arteria in esame (tranne per un breve tratto, la sezione stradale non consente neppure il tracciamento delle corsie di marcia).

4. Si evidenzia che il riferimento normativo all'art. 8/IV commi 4-7, presente nella Scheda del POC Stralcio, non trova coerente riscontro con la Norma di RUE vigente (Variante2017) che all'art. 8/IV disciplina le "Destinazioni d'uso" negli Ambiti consolidati.
5. Relativamente all'Accordo ex art. 18 citato nella Relazione del POC/PUA (pag. 7) e alla nota inviata dal Comune (nota prot. prov.le n. 21197 del 18.07.2022) in cui, a seguito della richiesta di chiarimento da parte della Provincia, si precisa che l'Accordo ex Art. 18 menzionato e trasmesso è l'unico ad oggi esistente, si richiama quanto previsto dall'art. 30 della L.R. 20/2000, secondo cui il Piano Operativo Comunale (POC) ha validità temporale di cinque anni, trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Pertanto, considerato che il POC 2013 e il relativo Accordo ex art. 18, riferito all'ambito ANS_P_01, sono stati approvati con atto C.C. n. 47 del 28.12.2013, ad oggi, risultano inefficaci.

6. In merito alla compatibilità delle previsioni inerenti agli ambiti specializzati per attività produttive ANS_P_01 e ANS_P_02 con le tutele territoriali e paesistiche del PTCP vigente, considerato che le aree oggetto di POC/PUA, in particolare l'ambito ANS_P02, sono interessate da "ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura" della Rete ecologica individuata dal PTCP e recepita nella tavola QC B.11b del PSC (art. 27bis), si evidenzia che nello strumento proposto non è stato dato adeguato riscontro alle disposizioni di cui agli articoli 65 e 67 delle Norme del Piano provinciale e a quanto previsto dalle "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale".

Allegato 3 – Gossolengo, Parere motivato sul POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti "ANS_P_01" e "ANS_P_02"

Il Comune di Gossolengo, con note acquisite al Prot. prov. le n. 28120 del 13.10.2021, n. 21197 del 18.07.2022, n. 23244 del 02.08.2022, n. 25093 del 24.08.2022 e n. 26972 del 12.09.2022, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC Stralcio con valore ed effetti di PUA, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non Tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 s.m.i. e dell'espressione del Parere Motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e Sintesi non Tecnica, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Gossolengo, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con valore ed effetti di PUA per gli ambiti per nuovi insediamenti produttivi "ANS_P_01" e "ANS_P02" con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2021.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000 il POC con valore ed effetti di PUA di Gossolengo è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve, deve assumere lo specifico Parere Motivato sul POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti per nuovi insediamenti produttivi "ANS_P_01" e "ANS_P02", ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Il Comune con la nota ricevuta in data 18.07.2022 prot. prov.le n. 21197 ha trasmesso le osservazioni pervenute, entro il termine previsto dalla norma, ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC/PUA (n. 7 osservazioni, di cui una presentata dall'Ufficio tecnico comunale).

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC/PUA e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. 20/2000.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006, sono stati consultati i soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso valutazioni in merito al POC Stralcio con valore ed effetti di PUA del Comune di Gossolengo, inviando pareri scritti.

L'attività di valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalle opportunità e dai fattori di criticità, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale che caratterizzano le porzioni di territorio interessate, è stata svolta mediante attività di verifica di coerenza esterna e interna, e proseguita con la valutazione degli impatti indotti dall'attuazione delle previsioni oggetto di Piano e, in particolare, con la definizione di misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC/PUA, del documento di ValSAT, dei relativi Allegati "Atmosfera – Calcolo del bilancio emissivo" e "Studio di traffico - Verifica della sostenibilità trasportistica dell'intervento" e della Sintesi non Tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata, si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano Operativo Comunale con valore ed effetti di PUA e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del Piano stesso:

- analisi del contesto ambientale e degli obiettivi;
- verifica di coerenza esterna;
- valutazione delle possibili alternative progettuali;
- valutazione degli impatti e forme di mitigazione e compensazione;
- verifica di conformità a vincoli e prescrizioni;
- monitoraggio degli effetti del progetto.

Si dà atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC con valore ed effetti di PUA.

Considerati:

- la proposta di POC con valore ed effetti di PUA relativa agli ambiti per nuovi insediamenti produttivi "ANS_P_01" e "ANS_P_02";
- l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve e delle osservazioni da parte dell'Amministrazione Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), che ha valutato la non conformità del POC con valore ed effetti di PUA, al PSC e al PTCP;
- quanto disposto dall'art. 64 c. 8 del PTCP e dal comma 5 dell'art. 14 delle Norme di PSC, in merito alla necessaria compatibilità delle previsioni di incremento dei carichi urbanistici con la capacità di servizio delle reti viabilistiche e gli esiti delle valutazioni espresse dal Servizio viabilità che hanno evidenziato una insufficiente capacità del sistema viario locale a supportare i flussi di traffico previsti dall'intervento, determinando un aggravio della congestione del traffico, delle condizioni di sicurezza, delle emissioni e del rumore;

- in riferimento al medesimo c. 8 dell'art. 64 del PTCP, si evidenzia il ruolo attribuito alla ValSAT nell'iter di pianificazione *"a questo scopo nella ValSAT del PSC dovranno essere chiaramente e specificamente evidenziate le verifiche compiute. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; tale subordinazione dovrà essere recepita nella normativa di PSC. Gli interventi e le trasformazioni pianificabili dal POC dovranno conformarsi ai limiti e alle condizioni di sostenibilità definiti dal PSC."*

Nel caso specifico del POC/PUA vengono meno le due condizioni espresse e soprariamate: la competenza di verifica di sostenibilità del PSC non risulta, infatti essere stata adempiuta in relazione alla funzione logistica, con conseguente mancata definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità e del ruolo di subordine del POC.

- i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, che hanno espresso rilevanti criticità sull'attuazione degli interventi, evidenziando significativi impatti sulle matrici mobilità, aria e rumore;

- le valutazioni espresse nell'ambito dell'istruttoria tecnica sul documento di ValSAT, che hanno evidenziato condizioni di criticità relative alle matrici ambientali, legate alla localizzazione di funzioni logistiche in ambiti non idonei ai sensi del PTCP. Ai sensi dell'art. 86 delle Norme, il Piano provinciale prevede la localizzazione di nuovi insediamenti destinati ad ospitare le attività di logistica distributiva, solo nei PPST e nei Poli funzionali dello scambio intermodale delle merci, in prossimità dei raccordi autostradali e/o della grande viabilità, al fine di contenere gli impatti sul sistema viario generati. Pertanto, considerato che gli ambiti del POC/PUA sono ubicati in un contesto caratterizzato da un sistema infrastrutturale non raccordato con la viabilità principale, l'eventuale attuazione degli stessi con la funzione logistica, determinerebbe rilevanti criticità sulla capacità di servizio del sistema viario esistente, come sopra evidenziato.

L'Autorità competente ritiene di esprimere:

Parere Motivato sul Piano Operativo Comunale (POC)

con valore ed effetti di PUA

per gli ambiti "ANS_P_01" e "ANS_P_02"

relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)

ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int.

evidenziando che le funzioni logistiche previste per gli ambiti "ANS_P_01" e "ANS_P_02" non risultano conformi al PSC e compatibili con il PTCP, come rilevato nelle riserve e nelle osservazioni di cui all'Allegato n. 2 e inoltre, che gli esiti delle valutazioni riferiti ai fattori di criticità, dello stato di fatto e del sistema viario, non risultano sostenibili in riferimento ai limiti e alle condizioni individuate nella ValSAT del PSC e di cui alle disposizioni del Piano Provinciale.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1624/2022 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) "STRALCIO" CON VALORE DI
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) PER GLI AMBITI "ANS_P01" E "ANS_P02" DEL
COMUNE DI GOSSOLENGO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL
29.9.2021. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N.
20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000,
PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.,
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 08/11/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 132 del 09/11/2022

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) "STRALCIO" CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) PER GLI AMBITI "ANS_P01" E "ANS_P02" DEL COMUNE DI GOSSOLENGO, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 29.9.2021. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/11/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale